



LE CATEGORIE DI RISCHIO E LE CERTIFICAZIONI

Il nuovo modello operativo di controlli alla frontiera del Regno Unito (BTOM Border Target Operating Model) prevede un'entrata in vigore in più fasi:

31 ottobre 2023

Per l'UE : introduzione di certificati sanitari sulle importazioni di prodotti animali, piante e prodotti delle piante a rischio medio, nonché alimenti e mangimi non di origine animale ad alto rischio¹.

31 gennaio 2024

Per l'UE: introduzione dei controlli documentali e dei controlli d'identità e fisici, sulla base dell'analisi del rischio, per tutti i prodotti alimentari ed i mangimi a medio ed alto rischio.

Le ispezioni per le piante ed i prodotti delle piante ad alto rischio, che attualmente vengono svolti presso il luogo di destinazione, saranno effettuati presso i Posti di controllo di frontiera (Border Control Post).

I controlli per le piante e i prodotti delle piante a basso rischio provenienti dalla UE non saranno implementati e quelli provenienti dal resto del mondo saranno eliminati.

Va precisato che il BTOM è in attesa della sua versione finale che dovrebbe essere pronta entro l'estate.

La Risk Categorization: Low, Medium and High

Se si esportano prodotti alimentari, animali vivi, prodotti animali, piante o prodotti vegetali dall'UE in Gran Bretagna, è necessario verificare la categoria di rischio, in base alla quale la merce subirà i controlli doganali alle frontiere con il Regno Unito.

Tutti i **prodotti SPS (cioè prodotti sottoposti a controlli sanitari e fitosanitari)** sono stati suddivisi in categorie ad alto, medio e basso rischio e da tale classificazione dipenderà l'intensità dei controlli alle frontiere nonché l'obbligo di certificati sanitari. La categorizzazione dipende dalla tipologia di merce e dal paese di provenienza. Tutti i Paesi Membri dell'UE sono considerati come un'unica entità riguardo alla risk categorization. L'attribuzione della categoria di rischio è dinamica e può cambiare anche se, laddove ciò dovesse avvenire, le autorità britanniche assicurano che verrà dato largo preavviso, salvo nei casi di grave emergenza sanitaria.

NB. Tutti gli animali ed i prodotti di origine animale sono soggetti a pre-notifica con sistema IPAFFS (a carico dell'importatore britannico) prima dell'arrivo nel Regno Unito a prescindere dalla categoria di rischio.

¹ Gli organi italiani competenti per l'emissione dei certificati sanitari sono gli uffici veterinari dell'Azienda sanitaria locale competente. Per le certificazioni fitosanitarie la competenza è in capo ai Servizi Fitosanitari Regionali. Sulla base del modello predisposto dal Regno Unito, tali Autorità appronteranno i nuovi schemi di certificato sanitario e fitosanitario per il mercato britannico.

Per verificare a quale categoria di rischio appartiene il proprio prodotto e, quindi, appurare la necessità che lo stesso sia accompagnato da una certificazione, il sistema presente al gov.uk consente la ricerca attraverso i codici doganali.

A questo link, infatti, <https://www.trade-tariff.service.gov.uk/browse> troverete la casella di ricerca che conduce alla scheda di prodotto.

Search the UK Integrated Online Tariff

UK Integrated Online Tariff [→ Switch to the Northern Ireland Online Tariff](#)

Browse the tariff

The goods classification contains 21 sections, listed below. Choose the section that best matches your goods to see the HS chapters that are contained in the section.

Section	Section title	Chapters
I	Live animals; animal products	1 to 5
II	Vegetable products	6 to 14
III	Animal, vegetable or microbial fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes	15
IV	Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes	16 to 24
V	Mineral products	25 to 27
VI	Products of the chemical or allied industries	28 to 38

Una volta inserito il codice si giunge alla pagina delle informazioni relative al prodotto.

Importing into the UK

- [Import controls](#)
- [Import duties](#)
- [Quotas](#)
- [Trade remedies, safeguards and retaliatory duties](#)
- [Import VAT and excise](#)

Import controls

Country	Measure type	Conditions	Footnotes
All countries (1011) excluding European Union, Switzerland, United Kingdom, Iceland, Norway, United Kingdom (Northern Ireland)	Import control of organic products	Conditions	CD808
All countries (1011) excluding European Union, Switzerland, Iceland, Liechtenstein, Norway	Restriction on entry into free circulation	Conditions	CD597
All third countries (1008) excluding Ireland	Veterinary control	Conditions	Footnotes
Bangladesh (BD)	Restriction on entry into free circulation	Conditions	CD673
Ukraine (UA)	Restriction on entry into free circulation	Conditions	SN008

Import duties

A questo punto, occorrerà cliccare su conditions per ricevere le informazioni dettagliate.

Nel caso riportato a titolo di esempio, troverete che il prodotto (codice doganale 19053199) è esente dal controllo veterinario in quanto appartenente alla categoria contemplata all'art. 6.1b Decisione Commissione UE No 275/2007, così come trasposta nella normativa UK. Si tratta infatti di un prodotto composto.

[x](#)

Veterinary control for All third countries

From 1 Feb 2023 to 30 Sep 2023

Meet one of the following conditions and supply the relevant document code(s) on your declaration.

Document code	Requirement	Action
N853	UN/EDIFACT certificates: Common Health Entry Document for Products (CHED-P) (as set out in Part 2, Section B of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 (OJ L 261)) as transposed into UK Law.	Import/export allowed after control
Y931	Particular provisions: Goods benefitting from derogation to veterinary controls according to Article 6.1b of Commission Decision (EC) No 275/2007 as transposed into UK Law.	Import/export allowed after control
C084	Exemption by virtue of Articles 3 and 4 of regulation 2019/2122 (animals intended for scientific purposes, research and diagnostic samples)	Import/export allowed after control

[▶ Guidance for completing CDS Data Element 2/3](#)

Customs Declaration Service (CDS) Licence Waiver

The use of 999L allows a CDS waiver code to be declared for prohibited and restricted goods, allowing

Oltre allo strumento di consultazione tramite codice doganale, il Governo Britannico ha schematizzato in tabelle la categorizzazione dei prodotti in base al rischio.

ANIMALI e PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Fermo restando l'obbligo di pre-notifica:

Prodotti animali a rischio alto

I prodotti ad alto rischio continueranno ad entrare con certificato sanitario e subiranno controlli fisici, come già accade ma tali controlli saranno effettuati presso i BCP.

Animali vivi, inclusi animali acquatici* Api Prodotti germinali, incluse uova da cova

* *Gli animali acquatici vivi comprendono gli animali per scopi ornamentali, da acquacoltura, per scopi di ripopolamento ed i prodotti germinali.*

Prodotti animali a rischio medio

I prodotti a rischio medio, dal 31 ottobre 2023, necessitano di un certificato sanitario e saranno sottoposti a controlli fisici dal 31 gennaio 2024.

Latte per consumo umano
Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano, conservati a temperature di congelamento o di refrigerazione contenenti latte crudo
Uova per consumo umano
Ovoprodotti destinati al consumo umano, conservati a temperature di congelamento o di refrigerazione
Prodotti della pesca diversi dalla categoria II e dal pescato
Prodotti da acquacoltura e molluschi bivalvi per consumo umano non in contenitori sigillati ermeticamente in modo da essere stabili a temperatura ambiente
Prodotti dell'apicoltura per consumo umano
Carne diversa da quella della categoria II e prodotti a base di carne da questa derivati, per consumo umano
Carne macinata, carne separata meccanicamente e preparazioni a base di carne per consumo umano
Carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame per consumo umano
Carne di coniglio, carne di cacciagione e prodotti derivati, per consumo umano
Sottoprodotti di origine animale:
Proteine idrolizzate per alimentazione animale
Proteine animali (terrestri) trasformate non destinate al consumo umano
Proteine animali (acquatici) trasformate non destinate al consumo umano
Proteine animali (insetti) trasformate non destinate al consumo umano
Proteine animali trasformate non per consumo umano, per uso al di fuori dalla mangimistica
Sangue trattato, prodotti a base di sangue utilizzati nell'alimentazione animale
Sangue non trattato, prodotti di sangue equino, non per alimentazione animale
Sangue non trattato, escluso equino, non per alimentazione animale
Derivati dei grassi usati nell'alimentazione animale
Grassi fusi, non per consumo umano, usati nell'alimentazione animale

Gelatina o collagene, non per consumo umano da usare nell'alimentazione animale
Cuoio e pelli non trattati
Latte e prodotti a base di latte per alimentazione animale, non per consumo umano
Sottoprodotti di origine animale per la produzione di pet-food
Articoli da masticare per cani
Interiora aromatizzanti
Pet food crudo, incluso congelato
Fosfato bicalcico e fosfato tricalcico organico, per mangimi
Setole di maiale
Lana e peli non trattati
Sottoprodotti di origine animale al di fuori della mangimistica o campioni commerciali
Prodotti apistici per uso in apicoltura
Ovoprodotti per uso mangimistico
Roditori e pulcini nutritori
Olio di pesce per uso mangimistico
Paglia e fieno

Per categoria II si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Reg. UE 2019/2129, così come assorbito dalla normativa UK:

- *Carni macinate, carni separate meccanicamente e preparazioni di carni destinate al consumo umano*
- *Carni di pollame destinate al consumo umano*
- *Carni di coniglio, carni di selvaggina e loro prodotti a base di carne destinati al consumo umano*
- *Uova destinate al consumo umano*
- *Ovoprodotti destinati al consumo umano, conservati a temperature di congelamento o di refrigerazione*
- *Latte destinato al consumo umano*
- *Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano, conservati a temperature di congelamento o di refrigerazione*
- *Prodotti della pesca da acquacoltura e molluschi bivalvi destinati al consumo umano, non conservati in contenitori ermeticamente sigillati che ne garantiscano la stabilità a temperatura ambiente*
- *Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, destinati all'alimentazione di animali d'allevamento*

Prodotti animali a rischio basso

I prodotti a rischio basso non necessitano di certificato sanitario o controlli fisici di routine alla frontiera ma dovranno entrare attraverso un BCP designato per quella categoria di prodotto.

Prodotti di origine animale stabili a temperatura ambiente*
Prodotti composti **
Prodotti lattiero caseari non crudi e prodotti a base di colostro per consumo umano, refrigerati o congelati (Categoria II) **
Prodotti lattiero caseari e prodotti a base di colostro per consumo umano, diversi da quelli della categoria II
Ovoprodotti per consumo umano diversi da quelli della categoria II
Pesce pescato ***
Gelatina e collagene

Prodotti altamente raffinati per consumo umano
Miele
Grasso animale fuso e grasso vegetale per consumo umano
Proteine idrolizzate non per alimentazione animale ****
Proteine animali (insetti) non per consumo umano né animale ****
Sangue trattato, prodotti del sangue equino non per alimentazione animale
Sangue trattato, escluso equino, non per alimentazione animale
Sostanze derivate dai grassi non per uso animale ****
Grassi fusi non destinati al consumo umano, né per uso animale ****
Gelatina o collagene non destinati al consumo umano, né per uso animale ****
Pelle e cuoio trattati
Prodotti delle corna come fertilizzanti biologici
Trofei di caccia trattati
Corna e trofei trattati
Latte e prodotti a base di latte non per consumo umano né animale ****
Pet food in scatola
Pet food trasformato (non in scatola)
Fosfato bicalcico e fosfato tricalcico organico, non per uso animale
Grasso della lana per produzione di vitamine
Lana trattata, peli e piume
Ovoprodotti per uso non animale
Olio di pesce non per alimentazione animale
Sottoprodotti animali altamente processati per uso farmaceutico, cosmetico, tecnico, e come reagenti di laboratorio
Letame trattato

* *Criteri perché un prodotto di origine animale sia a rischio basso:*

- *E' stabile a temperatura ambiente;*
- *Ha subito un trattamento per eliminare o ridurre ad un livello accettabile la carica microbica (es. inscatolamento);*
- *E' chiaramente identificato come destinato a consumo umano;*
- *E' confezionato o sigillato in contenitori visibilmente puliti;*
- *E' etichettato in lingua inglese e accompagnato da documento commerciale che fornisca informazioni sulla natura del prodotto, quantità e numero di imballaggi, paese di origine, produttore e ingredienti;*
- *Non è latte artificiale o di proseguimento o alimento per scopi medici specifici.*

** *Prodotti posti nella categoria a basso rischio da ottobre 2023 salvo ulteriori valutazioni di rischio. In caso di cambio categoria, questa sarà operativa da Aprile 2024, previa comunicazione ai traders.*

**** *I prodotti della pesca sono nella categoria Tom a basso rischio se rispettano i criteri seguenti:*

- *Sono vivi o non potrebbero sopravvivere se reimmessi nel loro ambiente;*
- *Provengono da uno stabilimento approvato ed identificato;*
- *Non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di trasformazione, come definite nell'art. 2 del Reg. 852/2004 recepito nella normativa UK, per esempio, riscaldamento, affumicatura, maturazione, essiccamento, marinatura, o una combinazione di queste;*

- Sono accompagnati dai documenti relativi alla pesca legale per esempio un valido certificato di cattura e una prova di conservazione e trasformazione;
- Non sono pesci contenenti istamina (es. Sgombridi);
- Il pesce che non rispetta tali requisiti ricadrà in una delle altre categorie di prodotti della pesca e sarà categorizzato come a medio rischio;
- I prodotti della pesca che hanno subito un'operazione sull'integrità anatomica (per esempio eviscerazione, affettatura, filettatura etc.) e rispettano la definizione di prodotti non trasformati in accordo all'art.2 del Reg. 852/2004 possono ancora rientrare nella definizione se sono rispettati tutti gli altri criteri.

**** Solo usi tecnici

NB I prodotti composti attualmente esenti da controlli ufficiali, in base all'art. 6 della Decisione della Commissione 2007/275/EC, continueranno ad essere completamente esenti e non rientrano nella categoria TOM a basso rischio. Vedi approfondimento Prodotti composti a pag. 6

PIANTE E PRODOTTI DELLE PIANTE

<https://planthealthportal.defra.gov.uk/trade/imports/target-operating-model-tom/tom-risk-categorisations>

Il nuovo modello basato sull'analisi del rischio prevede anche per le piante ed i prodotti vegetali una categorizzazione in alto, medio e basso rischio in base alla quale saranno o non saranno effettuati i controlli alle frontiere mentre alcuni non saranno ammessi a priori.

Rischio alto

Sono incluse tutte le piante da impianto, le patate, le macchine agricole usate, alcuni semi e il legno.

Per tali prodotti sono richiesti una pre-notifica e un certificato sanitario. Sulla base del rischio, la percentuale dei controlli effettuati varierà dal 5 al 100%.

Da gennaio 2024, tali merci dovranno entrare tramite un Border control post (BCP) o un Control Point (CP) dove saranno effettuati i controlli fisici, prima effettuati nel luogo di destinazione della merce.

Alto rischio

Piante da impianto	Piante da impianto diverse dai semi
Tuberi	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> da impianto (Patate da semina)
	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> (Patate da consumo)
Semi	Semi di <i>Castanea</i>
	Semi di <i>Capsicum</i> spp.
	Semi di <i>Solanum lycopersicum</i>
	Semi di <i>Solanum tuberosum</i> (semi di patata)
	Semi di <i>Helianthus annuus</i>
	Semi di <i>Medicago sativa</i>
	Semi di <i>Allium cepa</i>
	Semi di <i>Allium porrum</i>
	Semi di <i>Phaseolus cocineus</i>
	Semi di <i>Phaseolus vulgaris</i>
	Semi di <i>Pisum sativum</i>
	Semi di <i>Vicia faba</i>
	Semi di <i>Brassica napus</i>
Semi di <i>Brassica rapa</i>	
Semi di <i>Sinapis alba</i>	

	Semi di Glycine max
	Semi di Linum usitatissimum
Rami, foglie, alberi tagliati	Albert tagliati/rami di Conifere (Pinales) > 3m
Corteccia	Corteccia di Castanea
	Corteccia di Conifere (Pinales)
	Corteccia di Fraxinus
	Corteccia di Juglans mandshurica
	Corteccia di Juglans ailantifolia
	Corteccia di Ulmus davidiana
	Corteccia di Pterocarya
Legno	Legno di Acer
	Legno di Aesculus
	Legno di Alnus
	Legno di Betula
	Legno di Carpinus
	Legno di Conifere (Pinales) escluso il legno senza corteccia
	Legno di Conifere *
	Legno di Cercidiphyllum
	Legno di Corylus
	Legno di Fagus
	Legno di Fraxinus
	Legno di Koelreuteria
	Legno di Conifers (Pinales)
	Legno di Platanus
	Legno di Populus
	Legno di Prunus ad eccezione del Prunus laurocerasus
	Legno di Salix
	Legno di Tilia

	Legno di Ulmus
	Legno di Juglans
	Legno di Pterocarya
	Legno di Castanea escluso legno privo di corteccia
Macchine usate	Macchine e veicoli usati per operazioni agricole e forestali

* Solo se proveniente da Spagna e Portogallo

Rischio medio

Vi rientrano i prodotti vegetali con una patologia identificata.

Da Ottobre 2023, tali merci entreranno con un certificato fitosanitario e continueranno a necessitare della pre-notifica.

Da Gennaio 2024, saranno introdotti i controlli documentali, d'identità e fisici alla frontiera con un minimo del 3% (5% se provenienti dai paesi extra-UE).

Rischio medio

Parti di piante* diverse da frutti e semi	Piante di Cryptocoryne
	Piante di Hygrophila
	Piante di Vallisneria
	Prunus
	Solanum lycopersicum
	Solanum melongena
	Zea mays
	Alberi recisi/rami di conifere (Pinales) < 3m
Fiori recisi	Orchidaceae
	Dendranthema
	Dianthus
	Gypsophila
	Solidago
Semi	Prunus
	Rubus
	Zea mays

** Per piante si intendono piante vive e le seguenti parti vive di piante: (a) semi, in senso botanico, diversi da quelli non destinati alla piantagione; (b) frutti, in senso botanico; (c) ortaggi; (d) tuberi, cormi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni; (e) germogli, steli, rampicanti; (f) fiori recisi; (g) rami con o senza fogliame; (h) alberi recisi che conservano fogliame; (i) foglie, fogliame; (j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micro-propagato; (k) polline vivo e spore; (l) germogli, talee, marze, innesti*

Rischio basso

Trattasi di una categoria residuale che racchiude tutte le merci non classificate come a medio o alto rischio.

Da Gennaio 2024, saranno esenti da controlli sistematici alla frontiera e non richiederanno certificato fitosanitario ne pre-notifica. Vi rientrano la maggior parte della frutta e verdura, i fiori recisi. Saranno, tuttavia, sottoposti a monitoraggio e sorveglianza presso le aziende di destinazione da parte degli ispettori fitosanitari sulla base di evidenze di rischio.

SPECIALE PRODOTTI COMPOSTI

Da ottobre 2023, tutti i prodotti composti dall'Europa e dagli stati EFTA potranno essere considerati:

- sia come appartenenti alle categorie a basso rischio (alcuni prodotti da Aprile 2024 potranno subire una revisione del grado di rischio e rientrare nella tipologia a medio rischio);
- sia esenti dai controlli ufficiali in quanto non rientranti in alcuna categoria di rischio.

<https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain>

Un elenco di prodotti composti esenti si trova nell'allegato 2 della nota informativa sull'importazione CP/1 [Annex 2 of the import information note CP/1](#).

I Prodotti Composti, alimenti contenenti sia prodotti trasformati di origine animale (POAO) che prodotti di origine vegetale, devono seguire i requisiti dei POAO e essere pre-notificati e accompagnati da certificato sanitario.

LE ESENZIONI

Alcuni prodotti composti sono esenti dai controlli alle importazioni e NON necessitano di

- **un certificato sanitario, ma solo dell'ordinaria documentazione commerciale;**
- **di essere prenotificati;**
- **di entrare nel Regno Unito attraverso un border control post (BCP), bensì avranno accesso da un qualsiasi punto di entrata;**

Sono considerati esenti i prodotti che:

- contengono <50% di prodotto animale trasformato;
- non contengono prodotti a base di carne;
- soddisfano le condizioni poste all'articolo 6 della DEC. UE n. 2007/275.

Articolo 6 - Deroga prodotti composti e prodotti alimentari

In deroga all'articolo 3, non sono soggetti a controlli veterinari i prodotti composti e i prodotti alimentari seguenti, destinati al consumo umano e che non contengono alcun prodotto a base di carne:

A) prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:

1. si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;
2. siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;
3. siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;
4. siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua inglese in modo che il documento e l'etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull'ingrediente;

B) prodotti composti o prodotti alimentari elencati nell'allegato II.

Allegato II I prodotti alimentari che, secondo quanto contemplato dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione, non sono soggetti ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE sono:

Prodotti della biscotteria;

Prodotti della panetteria; bread, cakes, biscuits, waffles and wafers, rusks, toasted bread and similar toasted products che siano stati trattati termicamente e contengono meno del 20% di prodotti quali uova o formaggio processati;

Prodotti della pasticceria;

Cioccolata e Prodotti della confetteria (comprese le caramelle); anche in questo caso purché soggetti a un trattamento termico e contenenti meno del 50% di uova e formaggi processati;

Capsule di gelatina vuote, Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotto animale, nello specifico meno del 20%, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano;

Estratti di carne e concentrati di carne;

Olive farcite di pesce;

Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite, con prodotti a base di carne; e contenenti meno del 50% di prodotti a base di uovo e formaggi processati;

Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti in misura minore al 50% estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali, olio, polveri o estratti di pesca